



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE  
PROVINCIA DI BARI

**NOTA INFORMATIVA ACCONTO NUOVA IMU 2020**  
**SCADENZA: 16 GIUGNO 2020**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
INFORMA CHE

entro il **16 GIUGNO 2020** deve essere effettuato il versamento in acconto della nuova imposta municipale propria (nuova I.M.U.) dovuta per il corrente anno, tenuto conto della disciplina contenuta nella Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/783 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ai sensi del comma 762 della citata Legge di bilancio la prima rata da corrispondere, in sede di prima applicazione dell'imposta, **è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.**

Per chiarimenti circa il corretto calcolo dell'acconto si faccia riferimento all'allegata circolare MEF nr. 1/DF del 18/03/2020.

Di seguito si riepilogano le aliquote da utilizzare per il calcolo della Nuova IMU (somma delle aliquote IMU e Tasi per l'anno 2019):

Fattispecie	Aliquota Comunale	Detrazione	Quota da versare
<b>Abitazione principale (esclusivamente categorie A1 - A8 - A9) e relative pertinenze</b> (nr. 1 per ciascuna categoria C2 - C6 - C7). L'agevolazione spetta anche per: a. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice; b. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	<b>0,600%</b>	<b>€200,00</b>	<b>Interamente al Comune</b>
<b>Fabbricati classificati nella categoria D (ad eccezione dei Fabbricati rurali strumentali D/10)</b>	<b>1,060%</b>	--	<b>0,760% da versare allo Stato 0,300% da versare al Comune</b>
<b>Fabbricati classificati nelle categorie C1-C3-C4-C5</b>	<b>1,060%</b>	--	<b>Interamente al Comune</b>
<b>Fabbricati classificati nelle categorie B</b>	<b>1,060%</b>	--	<b>Interamente al Comune</b>
<b>Fabbricati classificati nella categoria A10</b>	<b>1,060%</b>	--	<b>Interamente al Comune</b>
<b>Alloggi regolarmente assegnati da IACP o dagli ERP, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616</b>	<b>1,060%</b>	<b>200,00</b>	<b>Interamente al Comune</b>
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce)</b>	<b>0,000%</b>	--	--
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>0,100%</b>	--	<b>Interamente al Comune</b>
<b>Altri Fabbricati diversi dai precedenti (comprese le abitazioni locate a canone concordato)</b>	<b>1,060%</b>	--	<b>Interamente al Comune</b>
<b>Aree fabbricabili</b> (compresi i terreni agricoli ricadenti nel vigente PRG dati in affitto o posseduti da soggetti non iscritti alla previdenza agricola)	<b>1,060%</b>	--	<b>Interamente al Comune</b>

**I VERSAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE MODELLO F24 - CODICE COMUNE B998**

CODICI NUOVA IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

	COMUNE	STATO
Nuova IMU - abitazione principale ctg. A1 A8 e A9 e relative pertinenze	3912	
Nuova IMU - aree fabbricabili	3916	
Nuova IMU - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925
Nuova IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale (compresi i D10)	3913	
Nuova IMU - altri fabbricati (inclusi beni merce)	3918	

La nuova IMU non è dovuta per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- e) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (se diversa da categoria A1/A8/A9);
- f) unica unità immobiliare, purché non censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- g) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (se diversa da categoria A1/A8/A9);
- h) immobili delle organizzazioni sociali non lucrative, previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- i) immobili di cui all'articolo 1, comma 759, lettere a), b), c), d), e), f), g) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- j) terreni agricoli;

L'imposta non è dovuta se il totale annuo è uguale o inferiore a €. 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### COMODATI GRATUITI

La base imponibile della nuova IMU è ridotta del 50% per gli immobili concessi in **comodato gratuito tra genitori e figli**. I requisiti richiesti per l'agevolazione sono:

- l'immobile oggetto di comodato deve essere di categoria non di lusso (diverso da A/1, A/8 e A/9);
- il comodatario deve utilizzare l'immobile ricevuto in comodato come "abitazione principale" e cioè risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente; godono dell'agevolazione anche le pertinenze ricadenti nelle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, nella misura di una per ogni categoria catastale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione principale, ove risiede anagraficamente e dimora abitualmente, di categoria non di lusso, situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato;
- il contratto di comodato, in forma scritta o verbale, deve essere regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate.

Il beneficio del comodato si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

La dichiarazione nuova IMU per l'anno 2020, nei casi previsti per legge, si deve presentare o, in alternativa, trasmettere in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2021.

Per ogni altro dato non previsto nel presente comunicato si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

### RAVVEDIMENTO "LUNGHISSIMO"

**Dall'anno 2020 il termine per la regolarizzazione di errori e/o omissione di versamento è esteso fino a 5 anni e la sanzione risulta molto ridotta rispetto alle normative precedenti.** Al link <https://www.riscotel.it/www/calcolo-ravvedimento-operoso/?comune=B998> è possibile effettuare il **ravvedimento operoso** per gli anni dal 2015 al 2019, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

#### **Per maggiori informazioni e approfondimenti:**

Sul link <http://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=B998> è disponibile il software per il calcolo dell'imposta nuova I.M.U. e la stampa del modello delega F24.

L'ufficio Tributi rimane a disposizione per i chiarimenti necessari ai seguenti recapiti: - Tel. 0803211205 - 0803211210

E-mail: [ufficiotributi@comune.cassandellemurge.ba.it](mailto:ufficiotributi@comune.cassandellemurge.ba.it) - PEC: [tributi.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it](mailto:tributi.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it)

Cassano delle Murge, 25/05/2020

**Assessore alle politiche  
finanziarie e tributarie**  
f.to Annamaria Caprio

**Il Funzionario Responsabile**  
f.to dott. Francesco Digennaro